



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 114 del 23 Aprile 2026

Riunione del 15 APRILE 2026

**69.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Sig. PAPULI Maurizio**
- **S.S. ASD NEW VOLLEY MAGLIE** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vice Presidente |
| - Avv. Innocenzo Marcello Di Manno | Componente |

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig. PAPULI Maurizio** (matr. 579147), attualmente tesserato con la qualifica di *Dirigente del Sod. ASD NEW VOLLEY MAGLIE*, per aver tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza nelle funzioni, prestazioni ed in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva e ciò mediante l'apposizione della propria sottoscrizione autografa in calce al contratto di prestazioni sportive 10/8/2024 fra il sodalizio indagato, indicato nella persona del Presidente p.t., e l'atleta *DE MASI Asia* in assenza di delega e/o comunque di qualsiasi atto di conferimento di poteri in tal senso, o successiva ratifica, da parte del Presidente in carica, così contravvenendo alle seguenti disposizioni: art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI; art. 18 n. 3 Statuto FIPAV; artt. 1 e 74 Reg. Giuris. FIPAV;



- **S.S. ASD NEW VOLLEY MAGLIE** (cod. 15.076.0555) *in persona del suo Presidente p.t. per il fatto contestato ad un Dirigente sociale e di cui al precedente capoverso A), in virtù della disposizione di cui all'art. 76 Reg. Giur. FIPAV.*

OSSERVA

Il presente procedimento è stato avviato dalla Procura Federale in seguito alla pubblicazione della sentenza n. 32/2025.2026 per mezzo della quale, nell'ambito di altro procedimento, veniva disposta la rimessione degli atti all'Ufficio della Procura al fine di procedere alla valutazione di eventuali profili di responsabilità ipotizzabili a carico del Sig. Maurizio Papuli, odierno incolpato nonché tesserato quale Dirigente in forza al sodalizio ASD New Volley Maglie.

Nell'ambito del surriferito procedimento, in occasione dell'udienza tenutasi in videoconferenza in data 26/11/2025 dinnanzi al Tribunale Federale, il Presidente del sodalizio incolpato ASD New Volley Maglie, Sig. Piccinno Giovanni, rendeva dichiarazioni a verbale affermando di non aver mai sottoscritto alcun contratto con l'atleta e che tale contratto sarebbe stato sottoscritto in realtà da altro Dirigente, indicato per l'appunto nel tesserato Sig. Maurizio Papuli, quale Responsabile dell'Area Tecnica del sodalizio indagato, in assenza di qualsiasi autorizzazione in tal senso.

Visionata, quindi, la copia della scrittura privata datata 10/8/2024, stipulata al fine di disciplinare l'attività sportiva fra i contraenti indicati nell'epigrafe del documento in esame quali il Sig. Giovanni Piccinino, *n.q.* di Presidente *p.t.* del sodalizio indagato – da un lato – e l'atleta De Masi – dall'altro –, risulta chiaro come in calce allo stessa compaia viceversa la sottoscrizione autografa del tesserato Sig. Maurizio Papuli accompagnata dall'apposizione di timbratura recante la dicitura "Firma Responsabile Area Tecnica", in assenza di qualsivoglia richiamo, anche indiretto, ad una delega per il conferimento dei poteri necessari in favore dell'indagato.



A seguito di un'articolata attività istruttoria, la Procura Federale notificava ritualmente l'avviso di conclusione delle indagini e deferiva il Sig. Maurizio Papuli e la ASD New Volley Maglie al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio -da tenersi in modalità di videoconferenza-, convocando le parti per il giorno 15/4/2026.

A tale udienza si collegava il sostituto procuratore federale, Avv. Fulvia Finotti-, la quale illustrava l'atto di deferimento e chiedeva la condanna del sig. Papuli alla sospensione da qualsiasi attività federale per mesi 4 nonché la sanzione di € 500,00 per il sodalizio ASD New Volley Maglie in persona del Presidente *p-t*.

Per gli incolpati non compariva nessuno.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

I fatti oggetto di incolpazione risultano essere debitamente provati e la gravità degli stessi meritano adeguata emenda sanzionatoria.

Anzitutto, si evidenzia come il comportamento dell'incolpato risulti essere dimostrato dall'apposizione della firma sul contratto senza avere alcun potere di rappresentanza della società.

I fatti oggetto di contestazione non vengono smentiti dall'incolpato il quale, oltre a non produrre alcuna memoria difensiva, non compare neppure all'udienza.

La condotta dell'incolpato si pone in totale distonia con il tessuto regolamentare federale risultando, altresì, incomprensibile in quanto posta in essere da un dirigente e non dal Presidente, il quale risulta essere l'unico nell'ambito delle Associazioni sportive ad avere il potere di rappresentanza e quindi, nel caso specifico, l'unica figura preposta a sottoscrivere un contratto nell'interesse del sodalizio.



Accertata dunque la responsabilità disciplinare degli incolpati per gli addebiti agli stessi ascritti, il Collegio ritiene di accogliere le sanzioni proposte dalla Procura.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Sig. Maurizio Papuli per mesi quattro e la sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della ASD New Volley Maglie in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 22 Aprile 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo, 23 Aprile 2026